



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DISCIPLINARE D' INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I." - CIG: Z7E3B9C6C2

L'anno duemila 23 il giorno 28 del mese di DICEMBRE nella sede dell'Ente Parco delle Madonie sita a Petralia Sottana in P.zza A. Gramsci n. 7,

**fra**

l'Ente Parco delle Madonie (di seguito denominato l'Amministrazione), con sede in Petralia Sottana (PA), Piazza A. Gramsci, 7 – rappresentato dal Direttore reggente Dott. Giuseppe Maurici nominato con D.A. Territorio ed Ambiente n. 146/GAB del 24/06/2022, domiciliato per la carica rivestita presso la sede dell'Ente medesimo, che interviene quale Datore di Lavoro a mente del suddetto art. 13 del Regolamento di organizzazione dell'Ente ex art. 1, comma 3 della l.r. 10/2000, approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12.05.2005;

**e**

Il Dr. Di Lorenzo Pietro, medico specialista in medicina del lavoro, iscritto all'Albo dei Medici-Chirurghi della Provincia di Palermo con n° ordine 13435, nato a Palermo. il 04.08.1971 residente in Palermo Via Tevere, 24 – Cod. Fiscale DLRPTR71M04G273M / P. Iva 05382550829, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 81/2008 (di seguito denominato Medico Competente),

**Premesso che:**

- il Regolamento di organizzazione dell'Ente ex art. 1, comma 3 della l.r. 10/2000, approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12.05.2005, all'art. 13 "*Datore di Lavoro*" attribuisce al Direttore del Parco ... la qualità di datore di lavoro e i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 19/9/94, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza";
- in data 15.5.2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, Supplemento Ordinario n. 108, nel proseguo semplicemente detto "Decreto", con s.m.i.;
- il Decreto con l'art. 18 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto medesimo;
- il Decreto, relativamente alla figura del medico competente, con gli art. 25, 38, 39, 40 e 41 fissa gli obblighi in capo allo stesso, i titoli e requisiti, lo svolgimento dell'attività, i rapporti con il SSN e i criteri di effettuazione dell'attività di sorveglianza sanitaria;

*h*  
*cc*

**Richiamato** l'art. 50, co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 (che abroga il D.lgs. 50/2016), il quale prevede: “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

**Vista** la determina del Direttore n. 97 del 20.06.2023 con la quale si adottano le procedure da seguire e in cui vengono approvati la manifestazione d'interesse ai fini dell'individuazione del professionista, a cui affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e gli schemi degli atti consequenziali;

in data 06.10.2023, l'Ente ha provveduto a trasmettere la “manifestazione di interesse finalizzata alla selezione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente Parco delle Madonie e svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi degli artt. 25 e 41 del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, a n. 5 (cinque) operatori economici individuati tramite indagine di mercato ed elenco degli operatori economici, in cui sono contenuti tutti i requisiti necessari per la successiva valutazione delle istanze;

a seguito della manifestazione di interesse sono pervenute n. 2 istanze nei termini fissati a cui è stata trasmessa la richiesta di offerta, in osservanza del principio di convenienza economica e del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

**Vista** la determinazione del Direttore n. 203 del 27.11.2023 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio *de quo*, all'operatore avente i requisiti richiesti e contestualmente assunto l'impegno di spesa, derivante dal ribasso offerto, imputando la somma a carico del pertinente capitolo del bilancio dell'Ente, per l'importo complessivo contrattuale annuo pari ad € 2.670,00 lordi comprensivi delle trattenute e ritenute di legge ed esente Iva ai sensi dell'art. 10, c.18 del D.P.R. n.633/72. Nell'importo sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, ecc.) e qualsiasi spesa necessaria per espletare il servizio a regola d'arte;

Il presente contratto tra le parti ha efficacia dalla data del 01.01.2024, essendo stata assunta dal Direttore la determinazione di approvazione dello schema del presente disciplinare e il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

**tutto ciò premesso**

## **TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **ART. 1 – Oggetto dell'Incarico**

L'Ente Parco delle Madonie, nella persona del Direttore/Datore di Lavoro pro-tempore, Dott. Giuseppe Maurici **affida** al Dr. Pietro Di Lorenzo, nato il 04.08.1971 a Palermo con studio in Via Tevere n. 24 a Palermo, C.F.: DLRPTR71M04G273M – P. IVA: 05382550829, in possesso dei requisiti richiesti, l'incarico per la sorveglianza sanitaria e lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e a tutti gli effetti di legge.

Il Dott. Pietro Di Lorenzo si obbliga a svolgere tutto quanto necessario ai fini di una corretta, completa e adeguata sorveglianza sanitaria come prescritta dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (*Attuazione dell'art.1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

### **ART. 2 – Compiti e Obblighi dell'incaricato**

Le prestazioni professionali per l'adempimento dell'incarico comprendono quanto definite e dettagliate dall'art. 25 – “Obblighi del medico competente” nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) e s.m.i., e degli artt. 39, 40, 41 e 42, oltre a istituzione/aggiornamento/custodia cartelle mediche,



...azione giudizio idoneità e consegna dello stesso, comunicazione scritta dei risultati ed collaborazione allegato 3B, partecipazione alla valutazione del rischio, sopralluoghi sugli ambienti di lavoro, attività di formazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sulla informazione e formazione dei lavoratori, corsi di I° Soccorso e quanto altro prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso.

#### **ART. 3 – Durata del servizio**

La durata dell'incarico è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data del 01.01.2024 (specificatamente periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026) e si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale senza obbligo di preavviso, salvo richiesta di proroga dello stesso per il tempo necessario per le procedure di individuazione di altro esperto.

#### **ART. 4 – Corrispettivo del servizio**

Al Dr. Pietro Di Lorenzo, per l'incarico affidato in adempimento alle norme emanate dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Ente provvederà a corrispondere, in unica soluzione, il seguente compenso contrattuale annuo di €2.670,00 onnicomprensivo di tasse ed oneri come per legge ed esente IVA ai sensi dell'art. 10, n.18 del D.P.R. n.633/72 e dell'art. 6 c. 10 della L. n. 133/1999. Qualunque spesa sostenuta dall'incaricato (vitto, viaggio, alloggio, ecc.) e qualunque competenza accessoria sono da intendersi inclusa nella voce "omnicomprensivo", come di seguito meglio specificato:

- per l'anno 2024 (periodo 01.01.2024-31.12.2024) la somma complessiva di € 2.670,00 onnicomprensiva di imposte e tasse come per legge (cassa previdenziale, ritenuta d'acconto, spese varie, ecc.) ed esente Iva ai sensi dell'art. 10, c.18 del D.P.R. n.633/72;
- per l'anno 2025 (periodo 01.01.2025-31.12.2025) la somma complessiva di € 2.670,00 onnicomprensiva di imposte e tasse come per legge (cassa previdenziale, ritenuta d'acconto, spese varie, ecc.) ed esente Iva ai sensi dell'art. 10, c.18 del D.P.R. n.633/72;
- per l'anno 2026 (periodo 01.01.2026-30.11.2026) la somma complessiva di € 2.670,00 onnicomprensiva di imposte e tasse come per legge (cassa previdenziale, ritenuta d'acconto, spese varie, ecc.) ed esente Iva ai sensi dell'art. 10, c.18 del D.P.R. n.633/72.

Si specifica che i superiori importi comprendono, per il triennio e per come dettagliato nella manifestazione d'interesse, la consulenza e la sorveglianza sanitaria la quale comprende visita medica nonché gli accertamenti clinico - biologici e strumentali (Esame spirometrico, ECG, Ergovision/Screening visivo ed uso sostanze alcoliche-psicotrope-stupefacenti quest'ultimo per i dipendenti che rientrano nelle categorie per cui tale controllo è previsto dalla legge) ed Esami ematochimici (Glucosio, urea, creatinina, GOT, GPT, trigliceridi, colesterolo totale, emocromo, bilirubina, urine, prelievo);

Tutte le visite e gli accertamenti saranno effettuati dal Medico Competente in loco, (tranne per eventuali RX del torace) e contemporaneamente alla visita medica, nel rispetto dei costi minimi tariffari, realizzando in tal modo un notevole risparmio economico per l'Ente senza incidere nel contempo sulla organizzazione del lavoro. Si intende escluso ogni eventuale rilievo ambientale che dovesse rendersi necessario.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri, a tal fine verrà preventivamente informato con trasmissione di specifico preventivo.

Per quanto non espressamente scritto si rinvia alla legge di riferimento.

#### **Art. 5 – Fatturazione**

La liquidazione del servizio svolto sarà effettuata, in unica soluzione per anno, sulla base delle effettive prestazioni erogate dal Medico Competente a seguito di rendicontazioni annuali ed è subordinata all'emissione della fattura elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio di AgID: **UFEM8S**, che dovrà essere accompagnata dalla scheda riepilogativa delle prestazioni effettuate.





Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC o ENPAM.

Nelle fatture dovrà essere indicato il numero di CIG relativo all'affidamento presente e gli estremi del provvedimento di aggiudicazione.

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Ente provvederà alla liquidazione del dovuto entro 30 gg. (trenta) dalla data di ricevimento della fattura elettronica, a mezzo bonifico sul c/c dedicato, che sarà indicato dal professionista.

#### **Art. 6 – Penalità**

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate le seguenti penalità:

- 1) mancato rispetto delle scadenze e adempimenti imposte dall'incarico e dalle norme vigenti, qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00);
- 2) Qualora non vengano rispettati, da parte del soggetto affidatario a uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento), fatta salva la facoltà dell'Ente di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto (art. 122 commi 3,4,5 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.). In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Ente di richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori, a norma delle leggi vigenti;
- 3) L'applicazione delle penali suddette saranno trattenute sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, l'Amministrazione è autorizzata sin d'ora a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Il Dott. Pietro Di Lorenzo si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n° 196/2003 e s.m.i., e lo stesso dovrà garantire che le attività di cui al presente incarico saranno condotte nel pieno rispetto della normativa vigente, in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, anche per quanto riguarda le comunicazioni/notificazioni, quando previste, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancanza del presupposto di legge.

Resta inteso che la custodia delle cartelle mediche resterà presso l'Ente Parco delle Madonie, e verranno consegnate per il tempo necessario all'aggiornamento delle stesse al Medico Competente che li restituirà entro max. 15/20 giorni.

Alla cessazione dell'incarico, il Dott. Pietro Di Lorenzo consegnerà al Datore di lavoro dell'Ente la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati -Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i., nonché con salvaguardia del segreto professionale.

#### **Art. 8 – Incompatibilità**

Il Professionista incaricato dichiara sotto la propria responsabilità che con il presente contratto non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la fornitura di servizi per conto di Enti Pubblici, e dichiara, inoltre, di non avere rapporto di parentela o affinità con i membri dell'Ente, né di avere incarichi che ostino con l'esercizio della libera professione.

#### **Art. 9 – Modifiche**

Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto potrà essere apportata con atto scritto, firmato per approvazione da entrambe le Parti.

#### **Art. 10 – Modalità e stipula contratto**

Il presente atto, redatto in duplice copia di cui una da consegnare all'incaricato e una da conservare agli atti dell'Ente, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n.

, ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 2/72.

Sono a carico del Medico competente, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, tutte le spese derivanti dalla registrazione del presente atto nonché le conseguenziali imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

**Art. 11 – Foro Competente**

Per le controversie che dovessero derivare dall'applicazione e interpretazione del presente contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Termini Imerese (PA).

**Art. 12 – Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Petralia Sottana, li... **28 DIC 2023**....

IL MEDICO COMPETENTE

(Dr. Di Lorenzo Pietro)

*Dott. Pietro Di Lorenzo*  
*Specialista in Medicina del Lavoro*  
*Via Tevere n° 24 - 90144 PALERMO*  
*Cod. Fisc. DLRPTR71M04G273M*  
*Partita IVA 05382550829*

IL DATORE DI LAVORO

(Dott. Giuseppe Maurici)

*Giuseppe Maurici*





## APPENDICE

### Art. 25

#### **Obblighi del medico competente**

##### 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

((e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento));

f) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.



**Sorveglianza sanitaria**



1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, ((...)) dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

((e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106));

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2,

((lettere a), b), d), e-bis) e e-ter))

sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

((4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcool dipendenza.))

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

((6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.))

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))

9. Avverso i giudizi del medico competente

((, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,))

è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

**OGGETTO DELL'INCARICO.**

L'incarico prevede la nomina del Medico Competente che dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici, nonché tutte le attività ai sensi degli artt. 25, 35 e 41 del D. lgs. 81/2008 s.m.i.;

Il professionista presterà la sua opera di Medico specialista in medicina del lavoro presso la struttura di questo Ente.

Si precisa che i dipendenti dell'Ente sono in nr. 65 unità; di queste 49 unità svolgono solo attività amministrativa mentre 16 unità effettuano anche attività esterna, tra questi ultimi sono inclusi i Dirigenti.

Si specifica che dette unità di personale svolgono la loro attività c/o le sedi principali site a Petralia Sottana e altri svolgono l'attività c/o i Presidi e "Qui Parco" dislocati in altri 11 punti siti nei vari Comuni facenti parte del Parco.

Il numero presunto di visite mediche da effettuarsi per ciascun anno è presumibilmente di n. 33 unità suscettibili di variazione.

**(Omissis)**

**VALORE PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'importo stimato per l'espletamento dell'incarico è quantificato in complessivi € **3.000,00** (tremila/00) annui onnicomprensivi di tasse ed oneri come per legge ed esente IVA (ai sensi dell'art. 10, n.18 del D.P.R. n.633/72 e dell'art. 6 c. 10 della L. n. 133/1999). Qualunque spesa sostenuta dall'incaricato (vitto, viaggio, alloggio, ecc.) e qualunque competenza accessoria sono da intendersi inclusa nella voce "omnicomprensivo". Si precisa, altresì, che la liquidazione delle visite mediche, accertamenti ed esami verrà effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Evidenziato che il servizio dovrà essere espletato sul totale dei lavoratori interessati all'attività di sorveglianza sanitaria, che allo stato attuale, è il seguente distinto per fascia di attività svolta:

Amministrativi n 22

Tecnici/Amministrativi n 9 (suscettibile di variazione di max 2 unità)

Autista n 2

Si specifica che per la determinazione dei costi si fa riferimento al tariffario Regionale dell'Assessorato della Sanità Regione Sicilia (decreto n. 924 del 14.05.2013, così come aggiornato dal D. A. 799/2015) e al tariffario delle prestazioni INAIL ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il 2019;

Il professionista che partecipa all'indagine dovrà accettare l'offerta economica con le tipologie di prestazioni come di seguito indicate:

visita medica	€ 20,00
esame ergovision	€ 20,00
elettrocardiogramma	€ 11,50
spirometria	€ 23,00
audiometria	€ 20,00
test droghe/alcool	€ 15,00
esami/prelievi ematochimici (comprendenti: Glucosio, urea, creatinina, GOT, GPT, trigliceridi, colesterolo totale, emocromo, bilirubina ed urine)	€ 28,00.

..... (OMISSIS)



**Verbale di accordo del medico competente con il datore di lavoro, sul luogo di custodia delle cartelle sanitarie (art. 25 comma 1-c del D.lgs. n. 81/2008).**

A seguito della nomina del medico competente e in occasione della consegna delle cartelle sanitarie, si sono incontrati nella sede dell'Ente Parco delle Madonie in P.zza A. Gramsci al n. 7 nel Comune di Petralia Sottana (PA) il Datore di lavoro dell'Ente, Dott. Giuseppe Maurici, ed il medico competente, Dr. Pietro Di Lorenzo.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria il medico competente provvederà ad istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria.

Stante il disposto dell'art. 25 comma 1-c del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente ha concordato con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, che verranno pertanto tenute con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso: Ente Parco delle Madonie.

**28 DIC 2023**

Data.....

Firme:

**Il Direttore reggente**  
Dott. Giuseppe Maurici

- il datore di lavoro, ..... 

**Dott. Pietro Di Lorenzo**  
*Specialista in Medicina del Lavoro*  
Via Tevere n° 24 - 90144 PALERMO  
Cod. Fisc. DL3PTK71M04G273M  
Partita IVA 05382050829

- il medico competente, .....

**Copia per il medico competente**